



COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 9 DELL'UNITA' OPERATIVA AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

Reg. Gen. N° 85

Oggetto: PRESA D'ATTO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI UDINE, R.G. 5/2021, NELLA VERTENZA PROMOSSA DA JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CONTI BERTOLI MASCHERIN DI UDINE.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattro** del mese di **marzo**

**IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICI
UNITA' OPERATIVA AFFARI GENERALI - SEGRETERIA**

PREMESSO che con ordinanza n. 171 del 10.11.2011 il Sindaco ha conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa della Sezione Segreteria e Affari Generali – Servizi Demografici alla Sig.ra Mara Comuzzi;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 19 del 18.06.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e le successive modificazioni intervenute;

RICHIAMATA anche la deliberazione giuntale n. 124 del 22.06.2020 con il quale sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio e le successive modificazioni intervenute;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18.01.2021 che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 marzo 2021, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

DATO ATTO che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, l'ente si trova in esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO che ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2020) del bilancio pluriennale 2020-2022;

PRESO ATTO che in data 13.01.2021 è pervenuto il ricorso giurisdizionale promosso dall'avv. Stefano Fruttarolo di Udine, per conto della Julia Portfolio Solutions S.p.A., nei confronti della De Vizia Transfer S.p.A. e del Comune di Codroipo ex artt. 414 - 447 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Udine, iscritto al n. 5/2021 R.G., adducendo il mancato rispetto della destinazione convenzionale di un immobile oggetto di locazione (ubicato in un lotto del Piano degli Insediamenti Produttivi denominato P.I.P. Pannellia) e delle disposizioni relative al divieto di cessione o di sublocazione a terzi del contratto di locazione tra le medesime (stante l'utilizzo del compendio da parte della Desag Ecologia S.c.a r.l., società partecipata da De Vizia Transfer S.p.A.) a loro volta presidiate mediante clausola risolutiva espressa;

PRESO ATTO che con nota del 22.01.2021, pervenuta il 25.01.2021 ed iscritta al prot. comunale al n. 2111, la Emediation S.r.l., Organismo Internazionale di Arbitrato e Conciliazione, con sede in Via Nino Bixio n. 31 - 20129 Milano, P.IVA 07290130967, ha invitato De Vizia Transfer S.p.A. ed il Comune di Codroipo ad aderire alla procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, promossa da Julia Portfolio Solutions S.p.A. relativamente ai contenuti del procedimento civile iscritto al R.G. n. 5/2021 del Tribunale di Udine, al fine di trovare un accordo che potesse contribuire alla soddisfazione delle reciproche pretese;

RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 15.02.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha disposto di:

- aderire alla procedura di conciliazione sui contenuti del procedimento civile iscritto al R.G. n. 5/2021 del Tribunale di Udine, demandando al Sindaco, quale legale rappresentante e persona coinvolta in causa, l'individuazione del legale fra gli esperti nella materia del contendere;
- costituirsi in conciliazione e in denegata ipotesi di risultato anche in giudizio innanzi al Tribunale di Udine nel procedimento civile di cui al punto precedente, qualora la conciliazione non dovesse andare a buon fine, incaricando a tal fine il patrocinatore legale del Comune di Codroipo;
- demandare al Responsabile del Servizio Segreteria l'adozione del successivo atto d'impegno di spesa sull'apposito capitolo "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti";
- autorizzare il Sindaco alla firma degli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione ed in primis alla firma del relativo mandato al legale di parte;

PRESO ATTO dell'ordinanza del Sindaco n. 14 del 16.02.2021 con cui è stato nominato, quale legale di fiducia del Comune di Codroipo, nell'ambito della instauranda procedura di conciliazione innanzi all'Organismo Internazionale di Arbitrato e Conciliazione, Emediation S.r.l., in ordine procedimento civile iscritto al R.G. n. 5/2021 del Tribunale di Udine, l'avv. Maurizio Conti dello Studio Legale Associato Conti Bertoli Mascherin, con sede in Via Francesco Crispi n. 55 a Udine, P.IVA 01974730309;

VISTA la nota del 15.02.2021, iscritta al prot. comunale al n. 4172 di pari data, con cui l'avv. Maurizio Conti, ha trasmesso apposito preventivo di spesa per l'affidamento dell'incarico di patrocinatore del Comune di Codroipo sia nella procedura di conciliazione, per un importo di € 2.880,00, oltre alla C.P.A. al 4% e IVA, sia in fase giudiziale per un importo di € 7.550,00, oltre alla C.P.A. al 4% e IVA;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 8 del 17.02.2021 si è provveduto ad impegnare in favore dello Studio Legale Associato Conti Bertoli Mascherin, per la sola fase di mediazione, l'importo di € 2.880,00 (di cui € 480,00 per la fase di attivazione, € 960,00 per la fase di negoziazione, € 1.400,00 per la fase di conciliazione), oltre alla C.P.A. al 4% e IVA, oltre alle spese amministrative forfetarie di € 50,00, per un totale di 3.704,14;

DATO ATTO che il succitato tentativo di conciliazione, svoltosi il 24.02.2021, non è andato a buon fine in quanto le parti hanno ritenuto che non vi fossero i presupposti di fatto e di diritto per entrare nel merito della procedura di mediazione, così come rilevato dal verbale prot. n. IT33010LOC2021/4501 – COD. 38415789, pervenuto con nota del 24.02.2021;

PRESO ATTO, quindi, che allo Studio Legale Associato Conti Bertoli Mascherin va riconosciuto il compenso per la sola fase di attivazione della procedura di conciliazione, a cui si dovranno aggiungere le spese generali, la cassa previdenziale al 4% e l'IVA di legge, per un totale di € 750,38, di cui € 110,40 per la ritenuta d'acconto;

RITENUTO, pertanto, di ridurre dall'impegno di spesa n. 58 del 17.02.2021, adottato con propria determinazione n. 8 del 17.02.2021, pari ad € 3.704,14, l'importo di € 2.953,76, quale economia di spesa relativa alla procedura di conciliazione in argomento, in quanto la fase della mediazione si è conclusa nella prima fase, di sola attivazione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 15.02.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, che ha disposto di costituirsi avanti al Tribunale di Udine nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 5/2021 qualora la conciliazione non fosse andata a buon fine, demandando al Sindaco, quale legale rappresentante e persona coinvolta in causa, l'individuazione del legale fra gli esperti nella materia del contendere;

PRESO ATTO che la prima udienza avanti al Tribunale di Udine nel procedimento R.G. n. 5/2021 è fissata per il 17 marzo 2021 e che il Sindaco, giusto provvedimento n. 20 del 1.03.2021 ha nominato l'avv. Maurizio Conti, dello Studio Legale Associato Conti Bertoli Mascherin, legale patrocinatore del Comune di Codroipo avanti al Tribunale di Udine nel procedimento iscritto al R.G. n. 5/2021 che vede in veste di attore la ditta Julia Portfolio Solutions S.p.A. e di convenuti la ditta De Vizia Transfer S.p.A. ed il Comune di Codroipo;

TENUTO CONTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 1.03.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva di € 6.630,00 al fine di dotare il capitolo di spesa n. 1058, "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", delle necessarie risorse finanziarie per il pagamento delle spese di lite per la fase giudiziale innanzi al Tribunale di Udine nel procedimento iscritto al R.G. n. 5/2021;

RITENUTO, pertanto, di assumere nei confronti dello Studio Legale Associato Conti Bertoli Mascherin di Udine apposito impegno di spesa di € 9.583,76 per far fronte alle spese legali derivanti dal procedimento civile innanzi al Tribunale di Udine R.G. n. 5/2021 utilizzando le seguenti fonti di finanziamento:

- euro 6.630,00, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 1.03.2021 rubricata "Prelievo dal fondo di riserva - esercizio provvisorio 2021";
- euro 2.953,76, quale economia di spesa relativa alla procedura di conciliazione a seguito della riduzione, di pari importo dell'impegno di spesa n. 58 del 17.02.2021, adottato con propria determinazione n. 8 del 17.02.2021;

APPURATO che il Comune di Codroipo non dispone di personale dipendente iscritto all'albo degli avvocati;

RITENUTO di fare proprie le argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018 e recepite nelle Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" dall'ANAC con deliberazione n. 907 del 24.10.2018, secondo cui l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito *ad hoc* costituisce, invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi);

VISTO il DURC protocollo INAIL_ 26391389 del 1.03.2021 e valido fino al 9.06.2021, dal quale si evince che lo Studio Legale Associato Conti Bertoli Mascherin è in regola con i versamenti contributivi;

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147bis e 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO della determinazione ANAC n. 4/2011, aggiornata con delibera n. 556/2017 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari - FAQ D6 - secondo cui nella fattispecie non è dovuto il codice identificativo di gara per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale;

TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi con i soci dello studio legale in parola nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Codroipo", giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 28.04.2014;

VISTI il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018 e le Linee guida n. 12 dell'ANAC, giusta deliberazione n. 907 del 24.10.2018;

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 2230 e ss. del codice civile;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che il Comune di Codroipo non dispone di personale dipendente iscritto all'albo degli avvocati;
- 2) di prendere atto della volontà espressa dalla Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 23 del 15.02.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, di:
 - aderire alla procedura di conciliazione sui contenuti del procedimento civile iscritto al R.G. n. 5/2021 del Tribunale di Udine;
 - costituirsi in conciliazione e in denegata ipotesi di risultato anche in giudizio innanzi al Tribunale di Udine nel procedimento civile di cui al punto precedente, qualora la conciliazione non dovesse andare a buon fine, incaricando a tal fine il patrocinatore legale del Comune di Codroipo;
 - demandare al Responsabile del Servizio Segreteria l'adozione del successivo atto d'impegno di spesa sull'apposito capitolo "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti";
 - autorizzare il Sindaco alla firma degli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione ed in primis alla firma del relativo mandato al legale di parte;
- 3) di prendere atto delle ordinanze del Sindaco n. 14 del 16.02.2021 e n. 20 del 1.03.2021 con cui l'avv. Maurizio Conti dello Studio Legale Associato Conti Bertoli Mascherin, con sede in Via Francesco Crispi n. 55 a Udine, P.IVA 01974730309, è stato rispettivamente nominato, legale di fiducia del Comune di Codroipo sia nella procedura di conciliazione innanzi all'Organismo Internazionale di Arbitrato e Conciliazione, che nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 5/2021 del Tribunale di Udine;
- 4) di ridurre dall'impegno di spesa n. 58 del 17.02.2021, adottato con propria determinazione n. 8 del 17.02.2021, pari ad € 3.704,14, l'importo di € 2.953,76, quale economia di spesa relativa alla procedura di conciliazione in argomento, in quanto la fase della mediazione si è conclusa nella prima fase, di sola attivazione;
- 5) di impegnare in favore dello Studio Legale Associato Conti Bertoli Mascherin, l'importo di € 9.583,76, comprensivo di C.P.A. al 4% ed IVA di legge, per far fronte alle spese legali derivanti dal procedimento civile innanzi al Tribunale di Udine R.G. n. 5/2021 utilizzando le seguenti fonti di finanziamento:
 - euro 6.630,00, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 1.03.2021 rubricata "Prelievo dal fondo di riserva - esercizio provvisorio 2021";
 - euro 2.953,76, quale economia di spesa relativa alla procedura di conciliazione a seguito della riduzione, di pari importo dell'impegno di spesa n. 58 del 17.02.2021, adottato con propria determinazione n. 8 del 17.02.2021;

Soggetto creditore	Studio Legale Associato Conti Bertoli Mascherin con sede in Via Francesco Crispi, 55 - 33100 Udine (P.IVA 01974730309)									
CAPITOLO	NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OGGETTO								
	1058	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti								
Importo	Anno Bilancio		Scadenza obbligazione		Codice Piano dei Conti					
					All. n.6/1 D.Lgs					
					L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	
€ 9.583,76	2021		04/03/2021	1	3	2	11		6	

- 6) di dare atto che l'incarico in argomento è un incarico *ad hoc* e costituisce un contratto d'opera professionale ai sensi dell'art. 2230 del codice civile, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione e pertanto, alla luce del parere del Consiglio di Stato nel n. 2017 del 3 agosto 2018 e delle Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" dell'ANAC, giusta deliberazione n. 907 del 24.10.2018, non è soggetto al regime di cui all'articolo 17 del codice dei contratti (contratti esclusi);

- 7) di dare atto che nella fattispecie non è dovuto il codice identificativo di gara per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale, giusta determinazione ANAC n. 4/2011, aggiornata con delibera n. 556/2017 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari - FAQ D6;
- 8) di dare atto che il presente impegno di spesa è soggetto all'urgenza derivante dalla tipologia di procedura attivata, tassativamente regolata dalle norme per detti procedimenti avanti al Tribunale di Udine e pertanto non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, in adempimento a quanto prescritto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo principio contabile della contabilità finanziaria;
- 9) di dare atto che non sussiste conflitto di interessi con lo studio legale in parola nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Codroipo", giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 28.04.2014;
- 10) di dare atto che i dati riferiti al presente impegno sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.codroipo.ud.it ai sensi degli art. 15 e 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Consulenti e collaboratori" – "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza" e sezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti dirigenti" "Determinazioni".

Il Responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e s.m. e i.

Codroipo, lì 02-03-2021

F.to digitalmente Orsaria Stefano

parere: **Favorevole**

Pareri resi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria

Codroipo, lì 03-03-2021

F.to digitalmente COMMISSO SILVANA

parere: **Favorevole**

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

II TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.to Comuzzi Mara

Documento informatico firmato digitalmente in originale